

# **CORSO GENERALE DI** **FORMAZIONE DEI LAVORATORI**

# **NORMATIVA VIGENTE**

## Norme fondamentali

D.Lgs 81/08 - Unico testo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

D.Lgs.151/01 - Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia di Tutela e Sostegno della Maternità e Paternità

D.Lgs.345/99 - 262/2000 - Protezione dei giovani sul lavoro

# INDICAZIONI DELLE NORME: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il **datore di lavoro** deve procedere all'individuazione di tutti i **fattori di rischio** esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità.

# **I RISCHI PER LA SALUTE**

- ✓ Chimico
- ✓ Cancerogeno
- ✓ Biologico
- ✓ Rumore
- ✓ Vibrazioni
- ✓ Movimentazione manuale dei carichi e posture
- ✓ Microclima
- ✓ Radiazioni

# **I RISCHI PER LA SICUREZZA**

- ✓ Infortunistico ( attrezzature, macchine ...mezzi)
- ✓ Incendio
- ✓ Esplosione
- ✓ Carichi sospesi
- ✓ Cadute dall'alto/lavori in quota

Dalla valutazione deriva:

## **IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI**

che deve contenere:

- 1) La relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- 2) L'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati.
- 3) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

# IL METODO DI VALUTAZIONE


$$P \times D$$

P = probabilità di accadimento dell'evento

D = entità del danno prevedibile per la salute e/o per la sicurezza

# IL METODO DI VALUTAZIONE


P x D



P = PROBABILITA'	DESCRIZIONE
MOLTO IMPROBABILE	MENO DELL'1% DI PROBABILITA' DI ACCADIMENTO NELL'ARCO DELLA VITA LAVORATIVA DI UN INDIVIDUO
IMPROBABILE	SOLITAMENTE SI VERIFICA UNA SOLA VOLTA NELL'ARCO DELLA VITA LAVORATIVA DI UN INDIVIDUO
PROBABILE	SOLITAMENTE SI VERIFICA UNA VOLTA OGNI 5 ANNI PER LAVORATORE
MOLTO PROBABILE	SOLITAMENTE SI VERIFICA UNA VOLTA OGNI 6 MESI PER LAVORATORE

# IL METODO DI VALUTAZIONE

P x D



D = DANNO	DANNO PREVEDIBILE	
	SALUTE	SICUREZZA
LIEVE	DISTURBO O IRRITAZIONE (ES. MAL DI TESTA), TEMPORANEO MALESSERE	DANNI SUPERFICIALI, PICCOLI TAGLI, ECCHIMOSI, IRRITAZIONE OCULARE (POLVERI..)
MODERATO	MOMENTANEE DISABILITA' FISICHE DI MODESTA ENTITA'	LACERAZIONI, BRUCIATURE, SLOGATURE... PICCOLE FRATTURE
GRAVE	RISCHIO PER LA VITA GRAVI LESIONI CHE POSSONO DARE INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI IRREVERSIBILI AMPUTAZIONI FRATTURE MULTIPLE E GRAVI

# IL METODO DI VALUTAZIONE

	DANNO		
	LIEVE	MODERATO	GRAVE
PROBABILITA'			
MOLTO IMPROBABILE	RISCHIO MOLTO BASSO	RISCHIO MOLTO BASSO	RISCHIO ALTO
IMPROBABILE	RISCHIO MOLTO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MOLTO ALTO
PROBABILE	RISCHIO BASSO	RISCHIO ALTO	RISCHIO MOLTO ALTO
MOLTO PROBABILE	RISCHIO BASSO	RISCHIO MOLTO ALTO	RISCHIO MOLTO ALTO

La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

# DEFINIZIONE DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA

«**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



«**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**«dirigente»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;



**«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

**«medico competente»:** medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;



**«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

«**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.




**TUTTE LE FIGURE DELLA SICUREZZA DEBBONO FREQUENTARE  
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL  
D.LGS.81/08**

**I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE SONO DETERMINATI DALLA  
NORMA STESSA E DAI COMPARTI PRODUTTIVI DI  
APPARTENENZA**

# QUINDI IL DATORE DI LAVORO.....

- ✓ VALUTA I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI PROPRI LAVORATORI



## ..... E .....

- ✓ METTE IN ATTO LE MISURE DI TUTELA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI PROPRI LAVORATORI INDICATE DALLA NORMATIVA

### **... cominciando con I LUOGHI DI LAVORO**



- ✓ Segnala i punti pericolosi o predispone adeguati sbarramenti



- ✓ Sbarramento di uno scavo

✓ Verifica che i pavimenti siano idonei per il tipo di lavoro





✓ Verifica e fa in modo che le vie di circolazione e di comunicazione siano sempre sgombre.....




...e idonee





- ✓ Garantisce illuminazione, ricambi d'aria adeguati e impianti di aspirazione





- ✓ Verifica che le uscite di sicurezza e le vie di fuga siano sempre libere, illuminate e segnalate....



✓ Garantisce idonei locali di riposo e refezione, servizi igienici e spogliatoi






# ... E CONTINUANDO CON L'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI....

- ✓ Valuta il rischio rumore presente nei luoghi di lavoro.... Riduce il rischio alla fonte... fornisce gli otoprotettori



Pannelli  
insonorizzanti



✓ Valuta il rischio vibrazioni presente nei luoghi di lavoro...riduce il rischio alla fonte e fornisce idonei DPI



✓ Valuta i rischi delle attrezzature, impianti, macchinari....



Fornisce attrezzature a norma



Forma il lavoratore sul corretto utilizzo delle attrezzature a norma




✓ Provvede alla corretta e regolare manutenzione delle attrezzature, delle macchine e degli impianti



✓ Organizza le postazioni di lavoro affinché siano ergonomiche



✓ Valuta il rischio della movimentazione manuale dei carichi....



...Ed i sistemi di miglioramento

✓ Valuta il rischio chimico....  
...e Cancerogeno..

Indiretto...  
Rifiuti



Diretto...  
Materie  
prime

Fumi...  
Vapori...  
Polveri...



✓ Valuta il rischio biologico....



✓ Valuta il rischio vdt....



✓ Organizza la gestione delle emergenze : INCENDIO



Formando gli ADDETTI  
ANTINCENDIO

✓ Organizza la gestione delle emergenze : PRIMO SOCCORSO




Formando gli ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO.....

# **ORGANIZZA LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SU:**

- ✓ RISCHI PER LA SALUTE
- ✓ RISCHI PER LA SICUREZZA
- ✓ GESTIONE DELLE EMERGENZE – PIANO DI EVACUAZIONE
- ✓ ADDESTRAMENTO DELLE SQUADRE DI EMERGENZA
- ✓ ADDESTRAMENTO ALL'USO DI ATTREZZATURE SPECIALI
- ✓ PROCEDURE ED ISTRUZIONI PER L'USO DI UTENSILI E MACCHINE

# COSA DEVE FARE IL LAVORATORE



**1**

**... le procedure tecniche e le istruzioni – pone  
attenzione alla segnaletica e la rispetta...**



# 2



**Anche i professionisti si proteggono**



Utilizza i DPI forniti dal D.L.

# 3



**Trasporta e solleva i carichi con gli appositi mezzi ausiliari, se possibile o comunque in modo corretto**




# 4

**Utilizza le attrezzature secondo le istruzioni**



# 5



**Prima dell'uso verifica l'integrità di prese, cavi e apparecchiature elettriche (rileva eventuali danni).**



**Fa attenzione ai veicoli in fase di manovra!**



**Guida con prudenza e attenzione**

# 6

**Presta attenzione alle etichette apposte sui prodotti e alle schede di sicurezza allegate.**



**Ad ogni interruzione e al termine del lavoro si lava le mani. Utilizza guanti, indumenti di lavoro idonei e applica creme di protezione.**



**...da Art. 20**

***Da Art.20***

***"Ciascun lavoratore deve prendersi cura  
della propria sicurezza  
e della propria salute e di quella  
delle altre persone  
presenti sul luogo di lavoro"***

# SANZIONI

A carico del D.L., possono essere penali o amministrative


È sanzionata:

1. La omessa valutazione dei rischi
2. Il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi e della tecnologia per la sicurezza
3. La mancata nomina dell'RSPP
4. La mancata nomina degli addetti all'emergenza
5. La mancata tempestiva consegna ai lavoratori di idonei DPI
6. La mancata adozione del piano di emergenza

.....



7. La mancata consegna al RLS del Documento di valutazione dei rischi
8. La mancata informazione ai lavoratori esposti al rischio di pericolo grave ed imminente
9. La mancata valutazione del pericolo di inalazione di gas deleteri potenzialmente presenti in particolari luoghi di lavoro quali fosse, gallerie ecc...
10. L'aver destinato a luoghi di lavoro locali sotterranei o semisotterranei inadeguati per salubrità e sicurezza o comunque senza previa autorizzazione dell'organo di vigilanza



11. La negligenza nelle manutenzioni della attrezzature, dei luoghi e dei presidi delle emergenze
12. La dotazione di attrezzature non conformi ai requisiti minimi di sicurezza
13. La mancata gestione dei requisiti minimi di sicurezza nei cantieri
14. La mancata valutazione dei rischi specifici dell'attività

# SANZIONI

Con il D.Lgs.81/08 si rafforza la responsabilità del **Dirigente** che può essere sanzionato come il D.L. e si precisa la responsabilità del **Preposto** e anch'esso può essere sanzionato nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi indicati nell'art 19:

**Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza...**

# SANZIONI

Il D.Lgs.81/08 coinvolge nell'apparato sanzionatorio maggiormente **Fornitori, Progettisti e Installatori** in relazione alla responsabilità della loro specifica funzione in rapporto con l'attività aziendale:

-**Progettazioni**

-**Installazioni**

-**Fornituri**

**che debbono rispettare i  
principi generali di  
prevenzione in materia di  
salute e sicurezza**

# **SANZIONI**

Anche il M.C. può essere sanzionato se non ottempera, nello svolgimento della propria funzione a tutte le indicazioni della norma soprattutto relativamente alla gestione del materiale sanitario dei lavoratori

## LA SORVEGLIANZA SANITARIA

### *Compiti del Medico Competente:*

- ✓ Collaborare con il DdL e con il SPP per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ✓ Effettuare gli accertamenti sanitari;
- ✓ Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione;
- ✓ Istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie di rischio;
- ✓ Fornire spiegazioni ai lavoratori sul significato e la necessità degli accertamenti sanitari;
- ✓ Informare i lavoratori sui risultati di tali accertamenti.

# SANZIONI

Il D.lgs.81/08 Conferma l'apparato sanzionatorio a carico del lavoratore. La sanzione può essere penale (arresto fino a un mese) o pecuniaria da 200 € fino a 600 € nel caso di:

- ✓ Mancata osservazione delle disposizioni e istruzioni impartite dal D.L.
- ✓ Scorretto utilizzo di attrezzature, agenti chimici pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza
- ✓ Utilizzo improprio dei DPI

✓ Con arresto sino a 15 giorni o sanzione pecuniaria sino a 400€ se , nel caso di emergenza chimica o cancerogena, non si allontanano immediatamente dall'area; nel caso di emergenza biologica (contaminazione dell'ambiente) non informino il D.L., il dirigente e il preposto

- ✓ Mancata segnalazione al D.L., Dirigente, Preposto di deficienze ad attrezzature, mezzi e impianti e sistemi di sicurezza
- ✓ Rimozione o modifica di sistemi di protezione sulle macchine
- ✓ Esecuzione di manovre improprie
- ✓ Mancata partecipazione ai percorsi formativi proposti dal D.L.
- ✓ Non si sottopongono alle visite mediche previste dal M.C.

- ✓ Mancato rispetto delle portate dei ponteggi ( eccessivo deposito di materiali o persone)
- ✓ Nel caso di lancio dall'alto di elementi del ponteggio e salita e discesa lungo i montanti
- ✓ Nel caso di lavoro su muri in demolizione di altezza superiore ai 2 mt.

## ORGANI DI VIGILANZA

- AZIENDA SANITARIA LOCALE
  - **Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (SPSAL)**
  - **Unità operative impiantistiche**
- LA DIREZIONE DEL LAVORO (**ex Ispettorato**)
  - **rapporti di lavoro (lavoro nero)**
  - **tutela della lavoratrice in gravidanza e della lavoratrice madre**
- I VIGILI DEL FUOCO
  - **prevenzione incendi**
- L'ISPESL
  - **apparecchi a pressione, impianti elettrici**
  - **impianti di sollevamento**
  
- LA PROVINCIA
  - **cave, esplosivi**
- L'INAIL
  - **materia assicurativa**
  - **norme premiali**
  - **Banca dati (statistiche su infortuni e MP)**
  - **formazione**
- IL MINISTERO DEGLI INTERNI
  - **miniere, esplosivi, depositi oli e carburanti**

## LE SANZIONI

### *Entità delle Sanzioni Massime*

- ✓ DATORE DI LAVORO: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400;
  - ✓ DIRIGENTI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400;
  - ✓ PREPOSTI: arresto fino a due mesi o ammenda da € 400 a 1.200;
  - ✓ PROGETTISTI, FABBRICANTI ED INSTALLATORI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 10.000 a 40.000;
  - ✓ MEDICO: arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a 4.000;
  - ✓ LAVORATORI: arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a 600.
- Le sanzioni sono cumulabili in caso di violazioni multiple.*

## **LE SANZIONI SONO DI NATURA:**

PENALE - arresto

AMMINISTRATIVA – multa

Il D.Lgs. 758/94 ha aggiornato il preesistente sistema sanzionatorio, introducendo:

## **LA PRESCRIZIONE**

INTERVIENE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI  
INADEMPIENZA DI UN OBBLIGO DA PARTE DELL'ORGANO DI  
VIGILANZA